Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2024
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Auto e Moto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale

Il massimale di € 12.000 si intende per sinistro e senza limite annuo.

Che cosa non è assicurato?

- materia fiscale ed amministrativa
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;
- casi di contestazione per guida sotto l'effetto dell'alcool o sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- fatti derivanti da partecipazione a gare ocompetizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Ci sono limiti alla copertura?

! Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. È prevista la possibilità di un pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente pari al 4%.
Puoi pagare il premio tramite carta di credito. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento.
Il contratto ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione dello stesso.

Il contratto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Auto e Moto"
Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.
Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023.
Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 514 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 392 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog= arag-se-en-sfcr-2023.
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 574 milioni;
Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 200 milioni;
Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1903 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2023: 331,90 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi: • a fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. • a fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici; • al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • a controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili; • a fatti dolosi delle persone assicurate; • a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; • a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in

	sede penale; • al veicolo non omologato; • ai casi di adesione a class action.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	**Denuncia di sinistro:** L'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire tramite posta ordinaria a AIS (Admiral Intermediary Services S.A.)- Servizio Assistenza Sinistri Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri telefonicamente contattando il call center di AIS (Admiral Intermediary Services S.A) o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici ed i propri contatti. Per lo scambio di corrispondenza su sinistri già denunciati è consigliato invece utilizzare gli indirizzi e i contatti che saranno indicati nelle comunicazioni inviate da ARAG; fermo restando che saranno sempre validi sia l'indirizzo mail sinistri@arag.it sia la posta ordinaria all'indirizzo ARAG SE Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR). La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Società a mezzo di comunicazione raccomandata. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Quando e come devo pagare?

Premio	- La modalità di pagamento è la carta di credito. Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. - Il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è comprensivo dell'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo.

	- Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per ripensamento il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.
Sospensione	La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno in cui sono stati ricevuti i documenti richiesti. In caso di furto, la sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula	Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro i 14 giorni successive alla data di emissione della polizza (c.d. Diritto di Ripensamento) effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a: Admiral Intermediary Services S.A, ConTe.it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, l'eventuale Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato.
Risoluzione	Sono previsti casi di risoluzione del contratto per cessato rischio e casi di risoluzione consensuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica o la persona giuridica con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (la difesa penale e la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento", art. 148 D.lgs. n. 209/2005).
Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica o la persona giuridica che non ha l'esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica **che le seguenti esclusioni di polizza:**

- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 75,23 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami di pertinenza della Società devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della stessa: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.** ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo I reclami concernenti il comportamento dell'intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, devono invece essere inviati per posta ordinaria al seguente indirizzo: **ConTe.it – AIS – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – Pal. F – 00139 – Roma**. AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: **www.ivass.it** Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami relativi all'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA o possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione. Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l'aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

POTRAI TUTTAVIA CONSULTARE E GESTIRE IL CONTRATTO DI TUTELA LEGALE DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA RISERVATA DI CONTE.IT

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale "ARAG Tutela Legale Auto e Moto" Aggiornamento Ed. 07/2024

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Gruppo ARAG Group

Questo contratto è stato redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari" definite dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari.

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CDP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CDU consulente tecnico d'ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Intermediario: AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P.IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00010496. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es) e dell'IVASS (www.ivass.it). AIS (Admiral Intermediary Services S.A.) è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.
Operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione

dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI
Si rinvia integralmente al Glossario

PREMESSA
Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e distribuite per mezzo dell'intermediazione di Admiral Intermediary Services S.A. (Intermediario). Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la ARAG dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite Admiral Intermediary Services S.A. si intenderà come fatta dal Contraente stesso ad ARAG.
ARAG inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti di ARAG.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.
Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'Art.1393 del Codice Civile, copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo. **Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Admiral Intermediary Services S.A.) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed Admiral Intermediary Services S.A., ratificato da ARAG. Resta inteso che:**

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i valori in lite, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia Il contratto si conclude quando pervengono all'Intermediario l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e i documenti richiesti, e viene quindi inviato al Cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute da ARAG **all'Intermediario è annuale** ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Drust Italia. **La modalità di pagamento è la carta di credito.** Duttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.
È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento del 3,5% sul premio annuo. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario.
In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 (quindici) giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 Durata del contratto
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

Art. 4 Recesso per ripensamento Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato. In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: Admiral Intermediary Services S.A., ConDe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Decnocenter Dalenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde (se disponibile) e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso ARAG ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, ARAG può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di ARAG a mezzo di comunicazione raccomandata. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del rischio
Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo; la cessione del contratto, la risoluzione del contratto, la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere a nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità

in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria. Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. In caso di rientro da Conto vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per richiedere la cessione del contratto **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **restituire alla Compagnia, che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto

Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto.

La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto si vendita in caso di
- vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto **il Contraente deve sempre:**

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla Tab. 1**

Il Contraente deve restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile i come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con ARAG, può rece- dere dal contratto prima della scadenza annuale, **a condizione che:**

- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);**
- **il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.**
- **abbia comunicato per iscritto la variazione;**
- **abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità civile. Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.**

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti con particolare riferimento al Certificato di Assicurazione e Carta Verde (se disponibile) che andranno distrutti. In caso di furto la sospensione dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. **Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:**

- **comunicare per iscritto la richiesta di sospensione**
- **della copertura;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria e distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

La sospensione non può essere concessa:

- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;**
- **gli ultimi trenta giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno trenta giorni;**
- **per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (art. 8 "Cessazione del rischio") ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a novanta giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai novanta giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Dotale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

Art. 9 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 Cosa accade dopo l'acquisto
Documentazione necessaria all'assunzione
La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in due giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo ove possibile eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di quindici euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

Art. 12 Assicurati
Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, ed i trasportati, del veicolo assicurato indicato in polizza.
Le garanzie valgono inoltre per:

- l'assicurato come persona fisica,
- il coniuge
- i figli minori
- i conviventi
  risultanti dal certificato di stato famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicura- zione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art.13 Quando avviene il sinistro e quando è coperto
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
- la violazione o la presunta violazione della legge

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, **la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.**
Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa.

Art. 14 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto ad informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione..

Art.15 Gestione del sinistro e scelta dell'avvocato
1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'avvocato così scelto deve essere indicato ad ARAG o a Admiral Intermediary Services

5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**

6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

7. **ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

8. Sel'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

10. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.

11. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

12. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

13. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 16 Restituzione delle spese anticipate

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte

Art. 17 Derritori dove operano le garanzie

Le garanzie operano in Europa e negli Stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Art. 18 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISDAD – Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la compagnia che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la compagnia propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art.19 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla compagnia.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

SEZIONE II – TUTELA LEGALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

Art. 21 Spese garantite dal contratto

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:
- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine.

2. Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 21.1 Spese non garantite dal contratto

ARAG non garantisce la copertura di:
- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite**
- **spese per l'indennità di trasferta**
- **compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali**
- **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria**
- **spese ripetibili dalla controparte**
- **spese non concordate con ARAG.**

Art. 21.2 Garanzie

Le seguenti garanzie operano **per le somme o i massimali indicati in polizza:**

a) Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).
La garanzia opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

b) Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Art. 21.3 Come denunciare un sinistro

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Admiral Intermediary Services S.A. o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Art. 21.4 Esclusioni per Tutela Legale

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

a) alla materia fiscale e amministrativa;

b) a tumulti popolari o sommosse popolari , eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive a ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; Le garanzie inoltre non operano per eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;

c) alla proprietà guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili;

d) a fatti dolosi delle persone assicurate;

e) a fatti non accidentali che abbiamo causato inquinamento dell'ambiente;

f) ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;

g) ai casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

h) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

i) al veicolo non omologato;

j) all'adesione ad azioni di classe (class action).

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: Mod CPE v1 Ed07/2024

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1517 - Risoluzione di diritto.
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe

consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … omissis …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.